

CIRCOLARE 07/2022 DECRETO SOSTEGNI-TER

Il 21 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Sostegni-ter”, contenente ulteriori misure fiscali e aiuti a favore delle attività economiche più colpite dalle restrizioni introdotte al fine di contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare nei settori del turismo, spettacolo, moda e commercio al dettaglio, nonché interventi finalizzati a contenere l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica per le imprese. Introdotta anche nuove restrizioni alla cedibilità dei crediti fiscali legati all’edilizia e all’emergenza Covid.

Di seguito una sintesi delle principali novità per i professionisti e le imprese contenute nel provvedimento; si precisa che, ad ora, il testo definitivo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

INTERVENTI PER I SETTORI IN DIFFICOLTÀ

Il Decreto-Legge prevede sostegni a favore dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, in particolare:

- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotel, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
- spettacolo, cinema e audiovisivo;
- sport.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono previsti contributi a fondo perduto alle imprese che:

- nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all’art.85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021);
- nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.

Attività interessate

Il Decreto specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Requisiti

Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- avere sede legale od operativa in Italia;
- risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Istanza

L'istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.

Misure del contributo

Il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021, e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

AMMONTARE dei RICAVI 2019	MISURA del CONTRIBUTO
Fino a euro 400.000	60%
Da euro 400.000 a 1.000.000	50%
Da euro 1.000.000 a 2.000.000	40%

ALTRE ATTIVITÀ

Stanziati per il 2022 20 milioni a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 40 milioni da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

- nell'anno 2021, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2021 e 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, la riduzione del fatturato, nella medesima misura, è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;

- hanno registrato, nel periodo d'imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 19, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Stanziati anche 30 milioni per discoteche e sale da ballo.

TESSILE, MODA E ACCESSORI – RIMANENZE FINALI

Il credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è stato esteso, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria identificate dai codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

DISCOTECH E LOCALI ASSIMILATI: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI

Il Decreto dispone che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 6,

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 (sale da ballo discoteche e locali assimilati), sono sospesi i termini relativi al versamento:

- delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dell'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati – senza applicare sanzioni ed interessi – entro il 16 settembre 2022.

TAX CREDIT LOCAZIONI – IMPRESE TURISTICHE

Il credito d'imposta di cui all'art. 28 del Decreto "Rilancio" esteso ai canoni versati per i mesi di gennaio/marzo 2022 alle imprese del settore turistico.

Per fruire del credito di imposta occorre aver subito un calo di fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

A tal fine occorre presentare un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti".

Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

BONUS TERME

Il Decreto prevede che i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'art. 29-bis del Decreto "Agosto" non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021, possano essere utilizzati entro il 31 marzo 2022.

FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO

Stanziati ulteriori 100 milioni per il 2022 a favore del fondo di cui all'art. 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

SPORT – INCENTIVI CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Prorogato il credito di imposta al 50% per i soggetti che operano sponsorizzazioni nei confronti di federazioni, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per gli investimenti pubblicitari realizzati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Ulteriori contributi a fondo perduto sono previsti per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

CARO-BOLLETTE

Vengono stanziati 1,7 miliardi al fine di mitigare il carobollette relative ai consumi energetici, con particolare attenzione alle imprese. Si prevede che ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) annulli, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

IMPRESE “ENERGIVORE” – CREDITO D’IMPOSTA

Si riconosce alle imprese “energivore” che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, derivante dall’aumento dei costi dell’energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione di tali maggiori costi. Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Si dispone inoltre che il predetto credito d’imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- può essere ceduto, anche parzialmente, con esclusione della facoltà di successiva cessione da parte del cessionario ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari.

CESSIONE CREDITI E SCONTO IN FATTURA – DIVIETO DI SUCCESSIVA CESSIONE

La cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, relativamente ai bonus edilizi, **potrà essere ceduto all’impresa che esegue i lavori, o agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.**

La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1, del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, ovvero dell’opzione di cui all’art. 122, comma 1, del medesimo decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Allo stesso modo, i fornitori che decidono di praticare lo sconto in fattura potranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito di cederlo ulteriormente. I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette disposizioni sono nulli.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro